

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 1
Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21/10/1975 n. 303 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ARTICOLO 2
Competenza del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'Ufficiale Sanitario, dei medici necroscopici, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. L'Ufficiale Sanitario vigila controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 3
Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile entro 24 ore dal decesso: - da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza di persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; - da due persone che sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; - dal Direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello stato civile le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 09/07/1993, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile.

ARTICOLO 4
Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ARTICOLO 5
Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata causa. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclididi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964 n. 185. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche. A cura del Comune, presso l'Ufficio d'Igiene, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei docenti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 6
Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuto a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 7
Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 8
Medico necroscopo

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco. Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario, o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per le attività, dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ARTICOLO 9
Autorizzazione alla sepoltura

L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente da Comune. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art.8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R 21.10 1975 N. 803.

ARTICOLO 10
Nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e, nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ARTICOLO 11
Nati morti o prodotti abortivi

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939 N. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che l'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto o di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario. A richiesta di genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ARTICOLO 12
Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i caso di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ARTICOLO 13

Periodo di osservazione nei casi di morte imprevista o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli di cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ARTICOLO 14

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusa o per avanzato stato di putrefazione.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'ufficio Sanitario. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 15

disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusa devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale sanitario.

ARTICOLO 16

Prescrizione per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario, in relazioni agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R 13 Febbraio 1964, N. 185.

ARTICOLO 17

Deposito di osservazione

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri comunali distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 49 - per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ARTICOLO 18
Trasporto delle salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto.

ARTICOLO 19
Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'Ufficiale Sanitario, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

ARTICOLO 20
Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ARTICOLO 21
Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri a scopo di studio-
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico-
Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione di cadaveri si fa rinvio agli art. da 33 a 41 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R 21 Ottobre 1975. N. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ARTICOLO 22
Deposizione di cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusiva comprese nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Ufficiale Sanitario; IL cadavere stesso deve essere trasportato direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

ARTICOLO 23
Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 24
Caratteristiche feretri per inumazione

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un pezzo solo nel senso della lunghezza, fra loro congiunto con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm., ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra di loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldata con buon mastice. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Tante casse per le inumazioni, quanto quelle per le tumulazioni debbono essere munite di apposita targa con le generalità in essa contenute.

ARTICOLO 25
Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il consiglio Superiore di Sanità. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ARTICOLO 26
Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articolo 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione in Comune distante meno di 25 Km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non possono essere applicabili, peraltro per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in cassa aventi le caratteristiche di cui all'art. seguente.

ARTICOLO 27
Caratteristiche feretri per tumulazione
e per trasporti fuori comune

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contratto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste in lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distante l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

ARTICOLO 28
Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministro della Sanità, sentito il consiglio superiore della sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale prescrivendo le caratteristiche esso deve possedere. L'Autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ARTICOLO 29

Cura del Feretro - Verbale di incassatura di salma

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte dell'Ufficiale sanitario, assistito dal vigile sanitario un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articolo 25 e 27, portano il marchio e l'identificazione della ditta costruttrice. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

ARTICOLO 30

Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, risulti, da apposita attestazione del sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

ARTICOLO 31

Orario e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 32

Controllo dei servizi di trasporto funebre

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio, l'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ARTICOLO 33

Carri funebri e rimessa

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21<10<1975 n. 803.

ARTICOLO 34

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 32, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'Ufficiale Sanitario, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 35

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero o viceversa, nei primi mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante introduzione delle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.. Tale trattamento è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Molti altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ARTICOLO 36

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero unitamente al permesso di seppellimento.

ARTICOLO 37

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, è l'autorizzazione dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 33. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni.

ARTICOLO 38
Autorizzazione al trasporto di cadaveri
di persone decedute per malattie infettive diffuse

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quanto risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 34 e 35. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 43 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ARTICOLO 39
Trasporto di cadavere per cremazioni e relative ceneri

Il trasporto di cadavere da Comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 37.

ARTICOLO 40
Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incarico del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dov'è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 41
Trasporto cadaveri destinati
all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ARTICOLO 42

Trasporto di ossa umane e resti mortali assimilati

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 43 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ARTICOLO 43

Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli art. 25, 26 e 27 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1976 n. 803.

ARTICOLO 44

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:

- A) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile;
- B) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- C) dal verbale di incassatura della salma redatto dall'Ufficiale Sanitario. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del Cimitero alla consegna del feretro e conservati presso di sì.

ARTICOLO 45

Ricevimento cadaveri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quanto non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- C) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- D) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- E) i resti mortali delle persone sopra elencate;

ARTICOLO 46
Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè i documenti di cui all'art. 44; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare;

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dal luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ARTICOLO 47
Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ARTICOLO 48
Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49
Camera Mortuaria

Ogni cimitero avrà provvisto di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, costruita in prossimità dell'abitazione del custode e provveduta di arredi per la disposizione di vita.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 19.

ARTICOLO 50
Caratteristiche della camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperto direttamente verso la superficie scoperta del cimitero. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ARTICOLO 51
Sala per le autopsie

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, ceramico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei cadaveri e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento.

ARTICOLO 52
Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture privata

Il Cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore destinazione

ARTICOLO 53
Disposizioni campi comuni

Le aree destinate alle sepolture Comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli in età inferiore ai 10 anni.

ARTICOLO 54
Sepulture private - Natura e concessione

Il Comune può concedere a privati:

- a) l'uso di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dal consiglio Comunale

ARTICOLO 55
Reparti per persone professanti
culti acattolici e per comunità straniere

Nell'interno del Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla osservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero Comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis". Anche alle comunità straniere che fanno domanda di avere reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ARTICOLO 56
Reparto Speciale per i prodotti abortivi

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e i feti che non siano stati dichiarati morti all'Ufficiale dello Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 57
Disposizioni generali dei reparti nel cimitero

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche ecc.. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli art. da 48 a 56 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21\10\1975 N. 803.

ARTICOLO 58

Planimetria del cimitero - custodia ed aggiornamento

L'Ufficio di igiene Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune con bollo e firma in originale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti il territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ARTICOLO 59

Scavatura e utilizzazione delle fosse

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno, l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 60

Numerazione ed individuazione delle fosse - Segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune; da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli eventi atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo contenente l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi, devono essere previamente autorizzate dal Sindaco. Trascorsi il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse Comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.

ARTICOLO 61

Profondità di scavatura

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 62

Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse di inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,30 e debbono distare l'una dall'altra, almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto uno spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

ARTICOLO 63

Fosse per inumazioni fanciulli minori di anni 10 di età

Le fosse di inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ARTICOLO 64

Divieto di collocazione di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può disporsi un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24, 25 del presente regolamento.

ARTICOLO 65

Carattere privato delle sepolture per tumulazioni

Le sepolture per tumulazioni sono solo private.

ARTICOLO 66

Sistema di tumulazioni

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che tramezzi devono avere lo spessore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati ma dette celle dovranno essere realizzati in un'unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il gettito dovrà essere vibrato e dovrà essere impermeabile ai liquidi e ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale e orizzontale anegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni a pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 siglato con cemento in espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ARTICOLO 67
Cassa per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27. e' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

ARTICOLO 68
Tumulazione provvisoria

Le disposizioni dall'art. 66 e 67 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o altro luogo del cimitero stesso.

ARTICOLO 69
Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazioni del Sindaco.

ARTICOLO 70
Cremazioni cadaveri - urne cinerarie e cellette

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri si osservano le norme contenute negli artt. da 74 a 77 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera D (dell'art. 54 o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette o ossarietti appositamente costruiti.

ARTICOLO 71
Esumazione - carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 72
Esumazioni - ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803, le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla esumazione e sono regolate dal custode. Le fosse, liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ARTICOLO 73
Esumazioni - straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportate in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitario e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ARTICOLO 74
Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 75
Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte nell'ossario comunale a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco previste dall'art. 42. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc, devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ARTICOLO 76
Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa dal processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni; il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni. Anche in questo caso il Ministro per la Sanità, sentito il consiglio superiore della sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 76 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803.

ARTICOLO 77
Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato da vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice Penale.

ARTICOLO 78
Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno le estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il sul trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro

ARTICOLO 79
Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 73.

ARTICOLO 80
Ossario Comunale

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richiesta dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costituito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 81
Durata e decorrenza delle concessioni

Le concessioni amministrative per le sepolture private previste dall'art. 54 sono accordate per il periodo di anni 50, senza possibilità di rinnovo.

Esse verranno fatte soltanto al momento del decesso. Pur tuttavia, in casi particolari, potrà essere concesso un secondo loculo o area per un familiare.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di concedere in prenotazione l'uso di loculi. Il numero dei loculi nonché le modalità con le quali potrà procedersi alla prenotazione medesima saranno determinate di volta in volta con appositi atti deliberativi.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di stipulare con Associazioni locali del volontariato apposite convenzioni per la concessione di procura per la vendita e la prenotazione di un certo numero di loculi che sarà individuato di volta in volta con apposito atto deliberativo.

I loculi verranno concessi in base ad una numerazione progressiva degli stessi per ogni settore, senza dare possibilità di scelta, ad eccezione della fila.

Alla scadenza dei 50 anni di concessione, i resti mortali verranno esumati e tumulati in un ossario comune, sulle pareti del quale, di volta in volta, verrà apposto il nominativo della persona a cui i resti stessi appartengono. E' fatto salvo quanto espressamente previsto nel precedente art. 74.

La tariffa di concessione dei loculi è diversificata in relazione alla fila in cui sono situati e viene determinata a parte con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Essa è soggetta a periodici aggiornamenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si avvalga di quanto previsto al precedente comma 3, al prezzo di vendita al pubblico sarà applicato uno sconto percentuale che sarà determinato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Non possono essere fatte concessioni cimiteriali per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ARTICOLO 82
Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché per accogliere la salma di persona per la quale a cagione di speciali benemerienze, sia, tale carenza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 83

Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta. Per le concessioni di aree per sepolcrati di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, si estenderà anche ai nipoti in linea collaterale, fino a completamento della capienza del sepolcrato. Per le concessioni di aree per sepolcrati per collettività il diritto d'uso è, limitato alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 84

Divieto di cessione delle concessioni

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ARTICOLO 85

Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 86

Decadenza della concessione

Per quanto concerne le aree per la costruzione di sepolture a sistema individuale, la concessione del diritto d'uso decadrà qualora la costruzione stessa non avvenga entro un anno dalla data della concessione medesima.

ARTICOLO 87

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quanto altro concesso in uso tornerà di piena e esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per il rimborso, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previste dall'art. 934 del vigente codice civile.

ARTICOLO 88

Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvate dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 89

Collaudo loculi

I loculi possono essere posti in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

ARTICOLO 90

Collocazione monumenti funebri - obbligo della autorizzazione

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito ove del caso, il parere della Commissione Edilizia.

ARTICOLO 91

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, il solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ARTICOLO 92

Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati per mezzo del Messo Comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di sei mesi. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ARTICOLO 93
Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del comune.

ARTICOLO 94
Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel caso seguente

ARTICOLO 95
Soppressione cimiteri - norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 92 a 95 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803.

ARTICOLO 96
Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 97 a 100 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803.

ARTICOLO 97
Onoranze funebri particolari

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionale benemeranza; mediate la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvata con R.D. 27\7\1934 n. 1065 e dall'art. 101 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 N. 803.

ARTICOLO 98
Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori dal tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'art. 104, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati dovrà aprirlo, per i lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ARTICOLO 99
Esecuzione lavori da parte dei concessionari

L'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ARTICOLO 100
Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ARTICOLO 101
Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spengervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ARTICOLO 102
Trasporto materiale

Per il trasporto materiale da costruzione e per il passaggio del personale, doversi seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ARTICOLO 103
Materiale proveniente da scavi e demolizione

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico. E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassofondi.

ARTICOLO 104
Orario

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco con apposita ordinanza, affissa all'albo d'ingresso.

ARTICOLO 105
Ingresso al Cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ARTICOLO 106
Circolazione e sosta

~~R' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo in questuare. E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci ecc lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.~~

ARTICOLO 107
Accesso ai cimiteri per lavori

Gli autoveicoli, gli autocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno medesimo.

ARTICOLO 108
Divieti di ingresso

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore a 10 anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovano in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ARTICOLO 109
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle carenze o servizi funebri.

ARTICOLO 110
Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nei recinti dei campi è rigorosamente vietata. Il Sindaco per altro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati, la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti, sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal sindaco.

ARTICOLO 111
Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali di intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte colla scrupolosa diligenza e seppellite senza indugi le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ARTICOLO 112
Divieti speciali

Nessuno potrà recare guasto e sfregio di sorta del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc. di macchiarle o comunque deturparle. E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ARTICOLO 113
Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo a dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 114
Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante alla pianta organica dei dipendenti comunali.

ARTICOLO 115
Custode

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore notturne durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ARTICOLO 116
Relazione annuale del custode

Nel mese di maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 91.

ARTICOLO 117
Sorveglianza

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come nell'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

ARTICOLO 118
Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'Ufficio di Stato civile una copia del registro di cui all'art. 46 riferentesi all'anno precedente.

ARTICOLO 119
Compiti particolari del custode

Spetta inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare a sè il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 46 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comunali;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme all'Ufficiale sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati alle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, ecc.. come previsto negli artt. 59, 88 e 90 e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o dalle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al sindaco ed all'Ufficiale sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero data dal sindaco o dall'ufficiale sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ARTICOLO 120
Custode - Necroforo - compiti

Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali:

- a) vestizione delle salme quando richiesto dalla famiglia;
- b) caricamento e scaricamento delle salme dal carrofunebre;
- c) accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi.

ARTICOLO 121

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quanto non costituiscono infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.P.R. 29\7\1934 n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3\3\1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3\5\1957 n. 317. ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine resteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

ARTICOLO 122

Concessioni private perpetue a tempo
determinato anteriori al regolamento

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente in 99 anni rilasciate anteriormente al 10\2\1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 2\10\1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni alla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 92 del presente regolamento.

ARTICOLO 123

Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo nei casi contingibile e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4\2\1915 n. 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ARTICOLO 124

Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI POGGIBONSI

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03 GIU. 1997 al 18 GIU. 1997 e cioè per quindici giorni consecutivi.
Poggibonsi, li 19 GIU. 1997

CB\pp
regolamenti\morti
11/01/1997

IL MESSO COMUNALE